



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

CORREZIONE ERRORI CONTABILI FISCALI: LE NUOVE RESTRIZIONI OPERATIVE DAL 1 GENNAIO 2025

Publicato il 16 Luglio 2025 di Sabatino Pizzano



Il decreto correttivo alle norme di attuazione della riforma tributaria, approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 luglio 2025, ridisegna completamente la disciplina della **correzione errori contabili fiscali**. La nuova normativa introduce limitazioni stringenti che trasformano quello che era un meccanismo di semplificazione in una procedura dalle maglie molto più strette, riservata esclusivamente agli errori classificati come "non rilevanti" secondo i parametri stabiliti dai principi contabili.

Stanco di leggere? Ascolta l'articolo nell'innovativo formato podcast.

<https://www.studiopizzano.it/wp-content/uploads/2025/07/242371.ogg>

Correzione errori contabili: solo errori non rilevanti

La modifica più significativa riguarda l'esclusione dal campo di applicazione degli errori "rilevanti", come definiti nel documento OIC 29 e nello IAS 8. Questa distinzione, che nella prassi operativa quotidiana delle imprese assume contorni decisivi, si basa su criteri quantitativi e qualitativi ben precisi.

Leggi anche:

- [Correzione Errori Contabili: l'analisi di Assonime](#)
- [Errori contabili e rilevanza fiscale: la svolta del bilancio integrato](#)
- [Correzione errori contabili: semplificazione nelle rettifiche IRES e IRAP](#)
- [Correzione degli errori contabili e il principio di derivazione rafforzata](#)
- [Correzione di errori contabili e rilevanza fiscale: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate](#)

Definizione di Errore Rilevante secondo OIC 29

Il principio contabile nazionale OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili ed errori" stabilisce che un errore è **rilevante** quando, singolarmente o insieme ad altri errori, è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio. La valutazione della rilevanza deve considerare sia aspetti quantitativi che qualitativi.

Criteri Quantitativi di Rilevanza:

- Soglia del 5% dell'utile netto dell'esercizio per errori che impattano il conto economico
- Soglia dell'1% del patrimonio netto per errori che influenzano lo stato patrimoniale
- Valutazione dell'effetto cumulativo di più errori anche se singolarmente non significativi

Criteri Qualitativi di Rilevanza:

- Natura delle voci interessate (componenti straordinari, proventi finanziari)
- Impatto su indicatori di performance utilizzati dal management
- Violazione di covenant contrattuali o vincoli normativi
- Effetti su trend di crescita o redditività rappresentati agli stakeholder

Parametri IAS 8 per la Rilevanza

Lo IAS 8 "Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori" adotta un approccio più articolato, definendo rilevanti gli errori che **omessi o errati potrebbero influenzare le decisioni economiche** degli utilizzatori basate sui financial statements. Il principio internazionale enfatizza maggiormente gli aspetti qualitativi rispetto alle soglie quantitative.

Errori Non Rilevanti: Ambito Applicativo della Procedura Semplificata

Gli **errori non rilevanti** - unici destinatari della nuova disciplina - comprendono tipicamente:

- Errori di imputazione temporale di modesta entità
- Rettifiche di classificazione contabile senza impatti sostanziali
- Correzioni di stime che non alterano significativamente i risultati d'esercizio
- Aggiustamenti di componenti accessori o marginali

Questa delimitazione comporta che le rettifiche relative ad errori significativi dovranno necessariamente seguire il percorso ordinario delle dichiarazioni integrative, mantenendo inalterati tutti i requisiti e le tempistiche previste dalla normativa vigente.

Esempi pratici di errori rilevanti e non rilevanti

Per comprendere meglio l'applicazione pratica della distinzione, consideriamo alcuni esempi concreti. Un'impresa con ricavi di 10 milioni di euro che omette di rilevare un costo di 600.000 euro si trova di fronte a un errore rilevante, superando ampiamente la soglia del 5% del risultato ante imposte. Al contrario, l'errata classificazione di un costo di 15.000 euro tra le spese generali anziché tra quelle commerciali costituisce un errore non rilevante.

Nel settore manifatturiero, l'omessa rilevazione di un ammortamento di 800.000 euro su un impianto, per un'azienda con patrimonio netto di 12 milioni, rappresenta un errore rilevante. Diversamente, la correzione di una fattura contabilizzata per 5.000 euro invece di 4.800 euro rientra tra gli errori non rilevanti.

Particolare attenzione merita la casistica degli errori qualitativi. La riclassificazione di un debito verso fornitori come debito verso banche - anche per importi contenuti - può assumere rilevanza qualitativa per l'impatto sui rapporti con gli istituti di credito. Analogamente, l'errata classificazione di ricavi straordinari come ricavi della gestione caratteristica, pur per importi relativamente modesti, può influenzare significativamente l'analisi della performance aziendale.

Vincoli temporali: quando la correzione produce effetti fiscali

La nuova disciplina introduce limitazioni temporali che restringono drasticamente la finestra operativa per beneficiare della **correzione errori contabili fiscali** con rilevanza immediata. Il legislatore ha optato per una formula che privilegia la tempestività della correzione, limitando il beneficio alle sole correzioni effettuate nell'esercizio immediatamente successivo a quello in cui si è verificato l'errore.

Nella prassi applicativa, questa limitazione si traduce in due scenari distinti. Nel primo caso, la correzione deve avvenire entro la chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui gli elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati. Si pensi a un costo di 50.000 euro erroneamente contabilizzato nel 2024: la correzione deve necessariamente avvenire entro il 31 dicembre 2025 per beneficiare della procedura semplificata.

Il secondo scenario riguarda gli errori per omissione. Quando un elemento patrimoniale o reddituale non è stato rilevato

nell'esercizio di competenza, la correzione deve essere effettuata entro la chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui, in assenza di errore, avrebbe dovuto essere correttamente registrato. Un ricavo di competenza 2024 non contabilizzato deve essere corretto entro il 31 dicembre 2025.

La deroga per le attività di controllo

Il legislatore ha previsto un'eccezione temporale significativa: la correzione mantiene rilevanza fiscale se effettuata prima dell'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Questa previsione introduce un elemento di incertezza temporale che può estendere la finestra operativa oltre i termini ordinari.

Nella casistica applicativa, la formalizzazione della conoscenza assume carattere determinante. L'avviso di accesso della Guardia di Finanza o la comunicazione di inizio verifica dell'Agenzia delle Entrate costituiscono il momento di discriminare oltre il quale la correzione perde automaticamente la rilevanza fiscale diretta.

Regime speciale per l'IRAP: il vincolo del valore della produzione netta

Per l'imposta regionale sulle attività produttive, la disciplina introduce un vincolo aggiuntivo che condiziona la rilevanza fiscale della correzione. Il beneficio opera esclusivamente quando il valore della produzione netta risulta positivo in entrambi i periodi d'imposta coinvolti: quello di effettuazione della correzione e quello in cui gli elementi avrebbero dovuto essere correttamente rilevati.

Questo meccanismo, apparentemente tecnico, comporta conseguenze operative significative. Un'impresa che nel 2024 ha registrato un valore della produzione netta negativo di 200.000 euro e intende correggere nel 2025 un errore relativo a un costo non contabilizzato nel 2024, non potrà beneficiare della procedura semplificata se il valore della produzione netta 2024 rimarrebbe negativo anche dopo la correzione.

Tipologie di errori ammessi alla procedura semplificata

La relazione illustrativa del decreto fornisce chiarimenti definitivi sulle tipologie di errori oggetto della procedura semplificata. Sono inclusi sia gli errori di qualificazione e classificazione che quelli di quantificazione, eliminando incertezze interpretative che avevano caratterizzato l'applicazione della precedente disciplina.

Gli errori di qualificazione riguardano la natura contabile della posta. L'esempio classico è la contabilizzazione di un costo pluriennale tra le spese dell'esercizio anziché tra le immobilizzazioni immateriali. Gli errori di classificazione attengono alla collocazione della posta nel bilancio: un debito verso fornitori erroneamente iscritto tra i debiti tributari.

Gli errori di quantificazione, invece, concernono l'importo della registrazione. La contabilizzazione di un ricavo per 45.000 euro invece di 54.000 euro rappresenta un tipico errore quantitativo che, se non rilevante secondo i parametri OIC 29 o IAS 8, può beneficiare della procedura semplificata.

Regime sanzionatorio: l'esclusione delle sanzioni

Una delle novità più significative della riforma riguarda l'esclusione di effetti sanzionatori per le correzioni effettuate secondo la procedura semplificata. Non si determina l'applicazione di sanzioni amministrative o penali per infedele dichiarazione, differenziando nettamente tale percorso dalla procedura ordinaria delle dichiarazioni integrative a sfavore.

Questo orientamento trova conferma nelle risposte a interpello dell'Agenzia delle Entrate 73/2024 e 63/2025, che avevano già

delineato un orientamento interpretativo favorevole. La formalizzazione normativa di tale principio elimina incertezze applicative e fornisce maggiore sicurezza operativa alle imprese.

Ambito soggettivo: solo società sottoposte a revisione legale

Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai soggetti sottoposti a revisione legale dei conti, con riferimento al bilancio dell'esercizio di correzione dell'errore. Questa limitazione soggettiva restringe significativamente l'ambito applicativo rispetto alla disciplina precedente, concentrando il beneficio su imprese di dimensioni medio-grandi.

La ratio di tale limitazione risiede nella maggiore affidabilità del sistema di controlli interni di tali società, che dovrebbe garantire una più accurata identificazione e correzione degli errori contabili. Rimangono escluse le società di minori dimensioni, che dovranno necessariamente ricorrere alle dichiarazioni integrative tradizionali.

Questioni interpretative ancora aperte

Nonostante i chiarimenti normativi, permangono criticità interpretative che richiedono ulteriori precisazioni. La questione principale riguarda il regime fiscale applicabile agli errori corretti: se la posta di correzione concorre alla formazione del reddito secondo le condizioni dell'esercizio di correzione o se trova applicazione il regime che sarebbe stato applicato nel periodo di commissione dell'errore.

Le risposte a interpello dell'Agenzia delle Entrate hanno mostrato orientamenti oscillanti, evidenziando la necessità di maggiore chiarezza normativa. Come sottolineato dalla circolare Assonime 16/2025, si tratta di aspetti che necessitano di definizione puntuale per garantire certezza applicativa nel panorama professionale.

Impatti operativi per le imprese

La nuova disciplina comporta un significativo cambiamento nell'approccio gestionale degli errori contabili. Le imprese dovranno implementare sistemi di controllo più rigorosi per identificare tempestivamente gli errori e valutarne la rilevanza secondo i parametri OIC 29 e IAS 8.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla documentazione degli errori e delle relative correzioni, considerando che la procedura semplificata richiede una valutazione preliminare della rilevanza che deve essere adeguatamente supportata da evidenze documentali.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA